

Art. 11 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

1 Un'azienda che vuole ottenere una riduzione o l'esenzione dall'obbligo di contribuzione al Fondo Odontotecnica deve inoltrare, entro 20 giorni dalla notifica del consuntivo dei contributi, una richiesta scritta e motivata alla Commissione del Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS. L'istanza di esenzione deve contenere una richiesta, quantificare e motivare la riduzione eventualmente rivendicata dell'obbligo di contribuzione, nonché documentare i contributi versati a sostegno del medesimo scopo.

2 Una volta trascorsi i 20 giorni, il consuntivo dei contributi viene definitivamente considerato accettato dall'azienda cui è stato sottoposto per l'importo indicato.

3 L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'art. 60 cpv. 4 e 6 LFPr in combinato disposto con l'art. 68 cpv. 4 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101).

4 I contributi alla commissione paritetica professionale del contratto collettivo di lavoro odontotecnica non comportano una riduzione del contributo al Fondo Odontotecnica di cui nel presente regolamento. Il Fondo Odontotecnica è coordinato in modo tale con il Fondo della commissione paritetica professionale che, ai sensi del presente regolamento, tramite il Fondo Odontotecnica non vengono finanziate prestazioni con lo stesso scopo o altre prestazioni integrative.